

## RELAZIONE

In seguito ai provvedimenti di risoluzione dei 4 istituti, la legge di stabilità per il 2016 ha istituito un fondo di solidarietà accessibile mediante procedura arbitrale.

Gli elementi emersi in seguito alle proteste ed alle testimonianze dei risparmiatori coinvolti, ai quali in molti casi erano stati venduti prodotti finanziari inadeguati, hanno portato il governo a prevedere, nel decreto legge n.59 del 3 Maggio 2016, un indennizzo forfettario automatico per gli obbligazionisti azzerati senza necessità di espletare la procedura arbitrale.

Il rimborso forfettario, istituito in seguito all'accertamento della vendita impropria e concordato con la UE, ha generato disparità tra gli obbligazionisti coinvolti nell'azzeramento poiché l'erogazione è legata a vincoli legati al reddito, al patrimonio, alla data di acquisto e soprattutto alla modalità di acquisto essendo stati esclusi a priori coloro che hanno acquistato le obbligazioni presso altri intermediari.

Pertanto gran parte degli obbligazionisti azzerati potranno accedere al rimborso solo mediante l'espletamento della procedura arbitrale che dovrà accertare la vendita impropria.

Negli ultimi mesi abbiamo però assistito ai primi esiti delle indagini espletate dalle varie procure coinvolte ed alle sentenze dei tribunali fallimentari che hanno fatto emergere ulteriori elementi quali :

- **Insolvenza degli istituti precedente rispetto alla data della risoluzione e quindi sottaciuta dagli stessi istituti;**
- **Bilanci degli ultimi anni quantomeno omissivi e cattiva gestione da parte del management degli istituti**
- **Prestiti erogati, talvolta in maniera inspiegabilmente leggera, a grossi e noti gruppi imprenditoriali, che non li hanno restituiti, facendoli divenire sofferenze che hanno portato alla crisi degli istituti ed all'azzeramento dei risparmiatori**

A questi vanno aggiunti i seguenti elementi :

- **Il mancato adeguamento dei prospetti delle obbligazioni divenute più rischiose sia per il deterioramento dello stato di salute degli istituti sia per il recepimento della disciplina della BRRD**
- **Le rassicurazioni fino a pochi giorni prima della risoluzione da parte dei commissari di Banca d'Italia che tranquillizzavano i risparmiatori degli istituti lasciando intravedere una soluzione positiva alla vicenda, soluzione definita in quel periodo dallo stesso ministro Padoan "market friendly".**

La nostra Associazione ritiene quindi, in prima istanza, che non sia necessario istituire una procedura arbitrale per accertare la vendita impropria in quanto tutti i risparmiatori coinvolti, per gli svariati motivi sopra esposti, hanno **acquistato e detenuto nel tempo** quegli strumenti obbligazionari senza avere adeguata informazione, non solo in merito alla rischiosità dello strumento detenuto, ma anche in merito all'effettivo stato di salute degli istituti che hanno emesso quei titoli.

**Infatti, le mancate comunicazioni da parte degli organi di vigilanza circa lo stato di salute degli istituti, di fatto già insolventi come accertato dai tribunali fallimentari, nonché le rassicurazioni al mercato da parte del Mef e di Banca d'Italia fino a pochi giorni prima della risoluzione, hanno fatto sì che molti risparmiatori non abbiano scelto di disfarsi, quando ancora era possibile farlo, degli strumenti finanziari da loro detenuti, strumenti che sono addirittura rimasti quotati sul mercato fino al giorno della risoluzione, quando ormai era chiaro sia ai commissari che agli organi di vigilanza che di lì a poco sarebbero divenuti carta straccia.** Riteniamo, pertanto, che sia riduttivo accertare la vendita impropria soffermandosi alla sola fase della vendita di uno strumento finanziario, **in quanto l'inadeguatezza delle informazioni durante la fase di detenzione dello strumento finanziario acquistato ha indotto i risparmiatori ad una gestione inconsapevole del proprio investimento** che sarebbe sicuramente stato gestito in maniera differente se provvisti di un'adeguata informativa da parte degli organi preposti.

Pertanto la nostra associazione propende ad evitare ai risparmiatori l'accesso al rimborso espletando un'incerta procedura arbitrale in quanto, **essendo a priori accertabile una vendita impropria generalizzata, andrebbe esteso l'accesso al rimborso forfettario a tutti i risparmiatori coinvolti, senza alcuna discriminazione.**

Fatta questa doverosa premessa, si allega comunque uno schema di decreto con alcune proposte (evidenziate in colore rosso) che possono contribuire a migliorare gli esiti della procedura arbitrale.